



## LA NOMINA DEI REVISORI E DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI: MODIFICA AL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

In data 17 giugno 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri (L. 55/2019).

Le novità più importanti riguardano soprattutto le **piccole e medie imprese a responsabilità limitata** in quanto il Decreto Sblocca Cantieri ha novellato l'art. 2477 cod. civ. in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale.

In particolare, la modifica introdotta dal Decreto Sblocca Cantieri è tesa a **limitare il numero delle società a responsabilità limitata obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore**. Infatti, grazie a questa novella legislativa sono state innalzate le soglie dimensionali della società relative all'attivo patrimoniale, ai ricavi e al numero di dipendenti, come da schema riepilogativo di seguito indicato:

Art. 2477 cod. civ. (pre-riforma)	Art. 2477 cod. civ. (post novella)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Totale dell'<b>attivo</b> dello stato patrimoniale: <b>2 milioni di euro</b></li> <li><b>Ricavi</b> delle vendite e delle prestazioni: <b>2 milioni di euro</b></li> <li><b>Dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio: <b>10 unità</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totale dell'<b>attivo</b> dello stato patrimoniale: <b>4 milioni di euro</b></li> <li><b>Ricavi</b> delle vendite e delle prestazioni: <b>4 milioni di euro</b></li> <li><b>Dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio: <b>20 unità</b></li> </ul>

Si rammenta che l'obbligo di nomina del revisore o del collegio scatta quando le società a responsabilità limitata **superano anche solo uno dei tre parametri sopra riportati per due esercizi consecutivi.**

Nella mente del legislatore, l'obbligatorietà prevista dal Codice della crisi di impresa era tesa a favorire, anche grazie al meccanismo dell'allerta, l'emersione e la gestione tempestiva della crisi anche delle società più piccole.

All'indomani del Codice della Crisi di impresa, non sono mancate però le **numerose critiche** all'obbligatorietà introdotta da questa legge, in quanto le società più piccole si trovavano a dover sostenere i costi e gli adempimenti legati alla nomina dell'organo di controllo.

Pertanto, è intervenuto a pochi mesi dall'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa, il decreto Sbocca Cantieri che di fatto ha **raddoppiato le soglie previste dall'art. 2477 cod. civ.**

Secondo le prime stime, le società che con la novella legislativa devono dotarsi dell'organo di controllo sono passate da **180 mila a 80 mila.**

Si precisa che la composizione degli organi di controllo è lasciata alla libera scelta delle società, ma **in caso di inerzia**, il 6 comma dell'art. 2477, vi provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

**Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.**

A cura del Dipartimento Italiano Legal

Riccardo Pasolini

[r.pasolini@clarksonhyde.it](mailto:r.pasolini@clarksonhyde.it)

Eugenia Lopresti

[e.lopresti@clarksonhyde.it](mailto:e.lopresti@clarksonhyde.it)

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato.



WEB  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



LINKEDIN  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati




TWITTER  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro  
magazine su ISSUU  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)



**CH International offices:** Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali ([www.chint.org](http://www.chint.org)). CH International indica l'organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH International Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



**WEB**  
[clarksonhyde.it](http://clarksonhyde.it)



**LINKEDIN**  
Clarkson Hyde  
Commercialisti e Avvocati



**TWITTER**  
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



**INSTAGRAM**  
[clarksonhyde\\_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



**Leggi il nostro  
magazine su ISSUU**  
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)

